



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 16 DEL 24.05.2018

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COMUNE DI MONTECRETO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 O GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - NUCCI MANUELA	P	
3 - FONTANA ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario **Dott. ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 24/05/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) sulla protezione dei dati personali che dispiegherà la propria completa efficacia a partire dal prossimo 25/05/2018 quando dovrà essere garantito l'allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del regolamento;
- la scelta del legislatore per lo strumento del “regolamento” ha voluto porre le basi affinché a livello comunitario si creassero le condizioni per l'applicazione di una normativa unica in tutti i Paesi;
- il Consiglio dei Ministri, in data 21/03/2018, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento;
- a far data dal 25/05/2018 il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà aggiornato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dalla legislazione italiana volta ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della protezione dei dati personali;

Considerato che il richiamato regolamento europeo introduce significativi cambiamenti all'attuale quadro normativo, ed in particolare:

- viene recepito nell'ordinamento italiano il principio di *accountability*, in italiano “responsabilizzazione”, che pone in capo al titolare o, in sua vece, ad un soggetto interno all'Amministrazione dallo stesso specificamente individuato, il compito di adottare comportamenti attivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure “adeguate” finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento e a garantire che il trattamento avvenga nel rispetto dei dettami normativi e senza rischi per le libertà e i diritti dell'interessato;
- sono introdotti i principi di “*privacy by design*” e di “*privacy by default*”, ossia della necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i requisiti” del regolamento e tutelare i diritti dell'interessato, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca ed i rischi per i diritti e le libertà dell'interessato;
- sono previsti gli obblighi:
 - di notifica delle “violazioni” dei dati personali dalle quali derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - di tenere un “registro delle operazioni di trattamento”, allo scopo di disporre di un quadro dei trattamenti in essere da mantenere costantemente aggiornato con particolare riferimento anche alla valutazione dei rischi di ciascun trattamento da esibire su richiesta al Garante e di effettuare una “valutazione d'impatto” sulla protezione dei dati (DPIA) qualora necessario;
 - di designare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 37, comma, 1 lett. a), del Regolamento Europeo, in quanto Ente pubblico, un “responsabile della protezione dei dati” (DPO – *Data Protection Officer* o, in italiano, Responsabile della Protezione dei Dati, RPD), che disponga delle caratteristiche soggettive ed oggettive richieste dal regolamento (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali, ecc...);

- sono stati rafforzati i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprite le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni; in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro;

Preso atto che il regolamento pone in capo agli enti locali adempimenti ed attività impegnative e pregnanti in virtù delle particolari categorie di dati che trattano gli uffici pubblici, e che pertanto risulta necessario assicurare il corretto svolgimento del processo di adeguamento, coordinandolo con gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Dato atto altresì che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di protezione, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie nelle amministrazioni pubbliche;

Preso atto pertanto che oltre ad imporre obblighi, il processo di adeguamento rappresenta una sfida ed un'opportunità per migliorare, standardizzare e rendere maggiormente sicuri i processi dell'ente a beneficio di tutti gli utenti, nonché per procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione dei dati dell'Ente sia per evitare i rischi associati al regolamento e conseguenti alle nuove tecnologie che negli ultimi anni sono state sviluppate, sia per fare ordine e realizzare economie di scala;

Valutato, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e valutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica ed in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Rilevato che ai sensi dell'art. 37, commi 5 e 6, del Regolamento Europeo il Responsabile della protezione dei dati, RPD, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla suindicata normativa:

- deve essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;
- deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali" in quanto dovrà presidiare i profili *privacy* organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta

applicazione del regolamento europeo, della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione del personale, consulenza e rilascio di pareri; è tenuto all'analisi della conformità del trattamento al GDPR, alla valutazione del rischio, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, alla formazione del personale;

- è tenuto a cooperare con l'Autorità Garante e a riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento;
- costituisce un punto di riferimento e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo;
- può essere un dipendente del soggetto titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

Tenuto conto che, come indicato nelle Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati elaborate dal Gruppo di Lavoro art. 29, par. 3.3, nella versione emendata e adottata in data 5/04/2017, la figura del RPD deve svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione;

Tenuto altresì conto che la funzione di RPD risulta incompatibile con lo svolgimento di compiti e funzioni di direzione o che comunque comportino la determinazione di finalità o mezzi del trattamento ivi compreso il Responsabile dei sistemi informativi nonché con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (su indicazione del Garante della protezione dei dati personali e delle Linee Guida del Gruppo art. 29 sui responsabili della protezione dei dati - WP 243 adottate dal gruppo di lavoro art. 29 il 13.12.2016 nonché le Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico del Garante della protezione dei dati personali (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) e che il RPD non svolge compiti e funzioni di responsabile della transizione digitale previsto dal CAD;

Dato atto che fra il personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità dotate di tutte le conoscenze specialistiche richieste per la figura del RPD, che presentano in particolare rilevanti aspetti di natura amministrativa e tecnologica – anche per il fatto che il Comune di Montecreto ha trasferito la funzione relativa ai Sistemi Informativi all'Unione dei Comuni del Frignano di cui è Ente aderente –, richieste dal citato art. 37, comma 5, del Regolamento Europeo e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, e comunque, data l'attuale dimensione e organizzazione dell'Ente, non è possibile individuare al proprio interno una figura capace di operare in autonomia e indipendenza garantendo totale assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto innanzi precisato, reperire la necessaria professionalità multidisciplinare in una figura esterna all'Ente, per le caratteristiche soggettive ed oggettive richieste, avvalendosi di un servizio che garantisca all'Ente un corretto processo di adeguamento, anche alla luce del quadro sanzionatorio e di responsabilità dopo l'entrata in vigore del regolamento;

Considerato che l'art. 37, comma 3, del Regolamento Europeo ammette la designazione di un unico RPD per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;

Vista ed esaminata l'offerta economica presentata all'Unione dei Comuni del Frignano, U.O. Sistemi Informativi, dalla società Lepida S.p.A., a favore dell'Unione medesima e dei Comuni aderenti, inerente il servizio di supporto all'applicazione del GDPR in previsione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei Dati" per gli anni 2018-2020, nonché gli Allegati Tecnici del servizio e le Condizioni Generali di Fornitura, anche pubblicati sul sito internet istituzionale di Lepida S.p.A.;

Atteso che:

- Lepida S.p.A., società partecipata del Comune di Montecreto, su sollecitazione delle Comunità Tematiche della Regione Emilia-Romagna, ha deciso di fornire agli enti soci che ne facciano richiesta un servizio di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal Regolamento, ed in particolare:
 - supporto per la verifica del rispetto dei principi fondamentali, della liceità del trattamento e delle misure a protezione dei dati in modo da assicurare la conformità dei trattamenti al GDPR;
 - funzione di Responsabile della protezione dati (RPD, oppure DPO);
 - piattaforma software per implementare e mantenere il registro dei trattamenti (denominata "RecordER");
- la sostenibilità dei servizi di Lepida S.p.A. è basata su un modello partecipato dagli Enti nell'ambito delle Comunità Tematiche della Regione Emilia-Romagna, per la definizione e condivisione dei procedimenti, delle tipologie di dati e dei relativi trattamenti nell'ottica di omogeneizzazione delle modalità di trattamento a livello regionale;
- la modalità di erogazione del servizio prevede un flusso informativo costante ed incessante, anche in contraddittorio, al fine di valutare gli impatti della normativa attuale e di futura cogenza, momenti di incontro e formazione in materia di protezione dei dati personali;

Ricordato che:

- attraverso la L.R. n. 11/2004 la Regione Emilia Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati;
- la Regione ha provveduto a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della Legge n. 11/2004 mediante l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività, per facilitare l'interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale, e mediante la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché mediante l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
- la L.R. n. 11/2004:
 - all'art. 3 poneva tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;
 - all'art. 9 prevedeva la realizzazione di un'infrastruttura di rete a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA con Delibera di Giunta Regionale n. 1056 del 31/05/2004;

- in attuazione dell'art. 10 della stessa legge, la Regione Emilia Romagna, con propria delibera n. 1080 del 16/07/2007, ha autorizzato la costituzione della Società Lepida S.p.A., ad intero capitale pubblico, con il compito di realizzare e gestire la rete "Lepida" e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale le indicazioni di indirizzo ricevute;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2010 è stata approvata la sottoscrizione di un'azione al valore nominale di euro 1.000,00 della società regionale Lepida S.p.A. anche al fine di partecipare compiutamente agli obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, così come previsti nella L.R. n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi previsti per i soli soci;
- con l'adesione alla società Lepida S.p.A. il Comune di Montecreto ha inteso dunque dotarsi di uno strumento societario, secondo il modello "*in house providing*", per l'utilizzo della infrastruttura di telecomunicazione rappresentata dalla rete "Lepida" e per l'acquisizione dei servizi di *Information Communication Technology* supportati dalla rete "Lepida";
- a seguito delle decisioni assunte nel corso del 2016 dall'Assemblea Legislativa Regionale e dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti locali, si è avviata la fase attuativa dell'Agenda Digitale ed una rinnovata fase di lavoro del "Sistema delle Comunità Tematiche", strumento messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna affinché l'attuazione del passaggio al digitale sia un processo che si avvale della collaborazione di tutta la Pubblica amministrazione regionale, la cui gestione operativa è affidata a Lepida S.p.A.;
- il servizio in argomento è il risultato delle attività della Comunità Tematica "Servizi Centralizzati e Cloud" che ha tra i suoi obiettivi "condividere, progettare e definire un servizio a disposizione degli Enti in grado di garantire la conformità al GDPR e agli adempimenti in capo al *Data Protection Officer* (DPO) in modo omogeneo valorizzando le competenze e il modello della CN-ER. Tale azione è sviluppata da un Gruppo di lavoro inter-comunità coordinato dalla Comunità Tematica Servizi Centralizzati e Cloud con il compito di definire, sperimentare e supportare l'avvio di tali servizi", così come previsto nel "Programma operativo 2018 dell'Agenda digitale dell'Emilia Romagna" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 469 del 05/04/2018;

Osservato che l'offerta presentata da Lepida S.p.A. è atta a soddisfare le specifiche esigenze dell'Amministrazione e può ritenersi congrua nel costo che dovrà essere sostenuto dal Comune di Montecreto relativo al *Setup* iniziale (per analisi e *assessment* della situazione esistente ed al piano di azione per la conformità al GDPR) e relativo canone annuale del servizio sino al 31.12.2020 in esito alle molteplici prestazioni rese in campo amministrativo, informatico, organizzativo e formativo;

Considerata la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*);

Ritenuto:

- di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, comma 3, del Regolamento, che consente la designazione condivisa di uno stesso RPD tra il Comune di Montecreto, l'Unione dei Comuni del Frignano e gli Enti alla stessa aderenti sulla base delle valutazioni condotte in particolare in ordine alle funzioni ed ai trattamenti di dati personali svolti dagli enti citati oltre che ai fini della razionalizzazione della relativa spesa;
- di condividere la proposta formalizzata dalla società Lepida all'Unione dei Comuni del Frignano a favore di quest'ultima e di tutti i Comuni aderenti alla stessa, acquisita al prot. dell'Ente con nota n.

10664 del 17/05/2018, per il servizio di adeguamento al GDPR che include anche il servizio di RPD del Comune di Montecreto, precisando che l'affidamento del servizio medesimo verrà formalizzato dall'Unione stessa;

- di designare pertanto la società Lepida S.p.A., con sede in 40127 Bologna – Viale Aldo Moro n. 52 – C.F. e P.I. 02770891204, quale Responsabile del trattamento dei dati personali del Comune di Montecreto;

Verificato quindi che:

- la sottoscrizione del contratto di servizio avverrà da parte dell'Unione dei Comuni del Frignano mediante affidamento diretto senza l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi e nel rispetto delle tre condizioni sancite dall'art 5, nonché dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016; quest'ultimo prevede l'istituzione di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamento diretto a proprie società *in house*;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Regolamento il titolare del trattamento, o un suo delegato, previa acquisizione da Lepida dei riferimenti dettagliati del professionista che supporterà l'erogazione del servizio per il Comune di Montecreto al fine di verificare puntualmente i requisiti di adeguata competenza nonché l'assenza di potenziali conflitti di interesse, è tenuto a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo ed i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati secondo le modalità dallo stesso individuate – comunicazione in via esclusivamente telematica - e recentemente pubblicate sul sito dell'Autorità;

Ritenuto di delegare la dipendente Castelli Dott.ssa Angiolina, Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario, ad effettuare la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali del nominativo del RPD del Comune di Montecreto, entro i termini previsti, rimandando a momento successivo l'individuazione di una figura interna all'Ente incaricata di operare in qualità di coordinatore delle attività e di dialogare direttamente con il RPD (come previsto nell'allegato tecnico "Servizi di supporto per gli adempimenti GDPR" all'offerta presentata dal Lepida S.p.A.);

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il GDPR 2016/679, ed in particolare l'art. 37 del Regolamento europeo che pone in capo al Comune di Pavullo nel Frignano in qualità di Titolare del trattamento, la competenza per la designazione del RPD;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Acquisiti in merito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma4, del D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, ai fini della individuazione del RPD prevista dall'art. 37 del Regolamento Europeo che pone in capo al Comune di Montecreto in qualità di Titolare del trattamento la competenza per la designazione del RPD, non sono presenti fra il personale dipendente dell'Ente professionalità dotate di tutte le conoscenze specialistiche richieste, tali anche da garantire, data l'attuale dimensione e organizzazione dell'Ente, autonomia e indipendenza di operato;
- 2) Di reperire pertanto all'esterno dell'Ente la necessaria professionalità multidisciplinare richiesta e di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, comma 3, del Regolamento, designando, sulla base di una scelta condivisa con l'Unione dei Comuni del Frignano e gli Enti alla stessa aderenti, lo stesso RPD fra gli enti citati;
- 3) Di condividere la proposta formalizzata dalla società Lepida S.p.A., società partecipata del Comune di Montecreto, all'Unione dei Comuni del Frignano a favore di quest'ultima e di tutti i Comuni aderenti alla stessa, acquisita al prot. dell'Ente con nota n. 10664 del 17/05/2018, per il servizio di adeguamento al GDPR che include anche il servizio di RPD del Comune di Montecreto oltre che dell'Unione dei Comuni del Frignano e degli altri enti alla stessa aderenti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza 31/12/2020;
- 4) Di designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo, la società Lepida S.p.A., con sede in 40127 Bologna – Viale Aldo Moro n. 52 – C.F. e P.I. 02770891204, quale Responsabile della protezione dei dati del Comune di Montecreto e di demandare all'Unione dei Comuni del Frignano l'affidamento del servizio medesimo a favore dell'Ente, dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti;
- 5) Di precisare che la designazione di che trattasi verrà formalizzata con apposito decreto del sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Montecreto, titolare del trattamento dei dati personali ex art. 4 GDPR 2016/679;
- 6) Di disporre che, sulla base dell'offerta economica presentata da Lepida S.p.A., con prossima variazione di bilancio dovrà essere prevista la somma relativa al *Setup* iniziale (per analisi e *assessment* della situazione esistente ed al piano di azione per la conformità al GDPR) e relativo canone annuale del servizio sino al 31.12.2020 come determinata sulla base del preventivo offerto nonché delle risultanze delle operazioni di *Setup* iniziale suddetto;

- 7) Di delegare la dipendente Castelli Dott.ssa Angiolina, Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario dell'Ente, ad effettuare la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali del nominativo del RPD del Comune di Montecreto secondo le modalità individuate dall'Autorità stessa;
- 8) Di approvare, nel contempo, il Registro delle attività di trattamento, del Comune di Montecreto che verrà opportunamente implementato ed aggiornato sulla base delle necessarie esigenze organizzative;
- 9) Di approvare altresì, al fine di prevedere una più puntuale specificazione dei compiti assegnati al RPD e la sua interazione con le strutture dell'Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento, il documento, agli atti della presente, il modello organizzativo dell'Ente per la gestione degli adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- 10) Di prevedere, infine, che il titolare del trattamento, in ossequio al principio di *accountability*, potrà designare soggetti interni all'Amministrazione quali coordinatori con il compito, ciascuno per la propria sfera di competenza, di adottare comportamenti attivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure “adeguate” finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento e a garantire che il trattamento avvenga nel rispetto dei dettami normativi e senza rischi per le libertà e i diritti dell'interessato;
- 11) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, stante l'urgenza di provvedere a consentire l'affidamento del servizio a Lepida S.p.A. e a designare il Responsabile della Protezione dei dati nei termini previsti dal Regolamento Europeo, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 23/07/2018

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI**